



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 26

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13 maggio 2025

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 9 maggio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 06/05/2025, pervenuto in pari data, prot. n.602, presentato dalla Fano Rugby SSDARL, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig. Giorgio Brunacci, e nell'interesse del tesserato Belkhir Taha avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia Romagna nella riunione del 29/4/2025, Comunicato GSR/Under18/22, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del campionato Under 18, fase interregionale, girone 1, Bologna Rugby Club ASD v Fano Rugby SSDARL, è stato sanzionato il Sig. Belkhir Taha, giocatore e tesserato della società reclamante, con la squalifica di duecentotrenta giorni (dal 28/4/2025 al 13/12/2025 compresi), di cui centocinquantacinque giorni per la violazione dell'art. 27/01, lett. i), (atti violenti gioc.), aumentata per la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27/2, lett. a), (circ. aggr. colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

la Società Fano Rugby SSDARL, in persona del legale rappresentante, nell'interesse del tesserato Taha Belkhir, ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo, in via principale, l'annullamento della sanzione irrogata per non aver commesso il fatto; in via subordinata, l'annullamento della sanzione per difetto di motivazione, proporzionalità e ragionevolezza; ed in via ulteriormente gradata, la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale previsto dalle norme violate.

A sostegno della impugnazione, la società reclamante ha premesso che la partita si era svolta in un clima piuttosto acceso sugli spalti del quale il giocatore sanzionato, giovane ed

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

avvicinatosi al rugby da poco tempo, sicuramente ha risentito. La reclamante ha dedotto, inoltre, che dal referto dell'arbitro della gara si evincerebbe l'irrilevanza della condotta sanzionata non recando l'indicazione di eventuali giocatori colpiti né conseguenze dannose riportate a seguito del gesto.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 8/05/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 9/05/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio compariva, da remoto, per la società reclamante il Presidente Sig. Giorgio Brunacci, il quale illustrava il reclamo ed insisteva per il suo accoglimento.

All'esito della discussione, la Corte riunitasi in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Dal provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale oggetto dell'impugnativa risulta che il giocatore Belkhir Taha, espulso al 45° del 2° tempo, sia stato sanzionato per avere commesso l'infrazione di cui all'art. 27, comma 1, lett. i), del Regolamento di Giustizia, con centocinquantacinque giorni di squalifica, aumentata a duecentotrenta giorni di squalifica, per via dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), (colpo alla testa), dello stesso Regolamento.

I fatti così come riportati dal referto arbitrale che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, consentono una chiara ricostruzione dell'accaduto ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio.

Nello specifico, il referto arbitrale riporta che: *“terminata la partita nel momento di confronto tra le panchine il giocatore tenta di aggredire un avversario con un calcio livello tronco e un pugno livello testa, i colpi non sono andati a segno, tuttavia le intenzioni erano aggressive”*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Dalla piana lettura del referto si ricava che l'episodio è avvenuto a partita terminata e che si sia trattato di un tentativo di aggressione a gioco fermo realizzata con un tentativo di calcio e pugno entrambi non andati a segno.

La ricostruzione fattuale operata dal direttore di gara e puntualmente refertata, consente, quindi, di ricondurre la condotta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 27, comma 1, lett. i), del Regolamento di Giustizia, per la quale è prevista una sanzione da un mese a cinque mesi di squalifica.

Nel valutare il fatto non ci si può esimere dal considerare che gli atti violenti, per come refertati, siano rimasti al livello di tentativo di aggressione e il giocatore avversario non sia stato attinto da alcun colpo e non abbia riportato alcuna conseguenza.

Le modalità dell'infrazione, unitamente alla inesperienza del giocatore, ed al suo *curriculum* disciplinare, privo di precedenti, meritano di essere considerati nell'ambito del potere discrezionale di applicazione della sanzione, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, e consentono al collegio di ritenere proporzionata l'applicazione della sanzione contenuta nel minimo edittale pari ad un mese di squalifica.

Infine, le medesime circostanze fattuali per come sopra delineate, ed in particolare il fatto che nel tentativo di aggressione, come riportato in referto, il giocatore avversario non sia stato colpito in nessuna parte del corpo, ad avviso del Collegio, non consentono, nel caso di specie, l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), (colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia.

Pertanto, questa Corte ritiene di riformare la decisione impugnata nei termini di cui in motivazione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 27/1, lett. i), (atti violenti a gioco fermo), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, sanziona il Sig.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Belkhir Taha, giocatore e tesserato della Fano Rugby SSDARL, con la squalifica di un mese (dal 28/4/2025 al 27/5/2025 compresi);

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 - 13 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro